

4. che, quindi, ad oggi, la parte ricorrente ha prestato la propria attività alle dipendenze del Miur, in qualità di docente su posto di sostegno, per un periodo superiore a n. 5 (cinque) anni;
5. che è interesse, e diritto, della parte ricorrente partecipare alle attuali procedure di mobilità del personale della scuola onde ottenere il trasferimento su posto comune, ovvero ottenere il ruolo sull'insegnamento in qualità di docente ordinaria nella scuola, Classe di concorso e materia di appartenenza;
6. che la presente azione ha ad oggetto l'accertamento del diritto a partecipare alle procedure di mobilità ex CCNI del 11/04/2017 ed O.M. 221 del 12/04/2017, con ordine o condanna dell'Amministrazione a dare seguito alla domanda presentata in data 19/04/2017 dalla ricorrente;
7. che, in data 11/04/2017, veniva stipulato tra il Miur e le parti sociali, il CCNI ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017/18;
8. che, in data 12/04/2017, veniva pubblicata dal Miur l'O.M. n. 221/2017, con la quale si è attivato il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale docente ed Ata, con attuazione delle disposizioni di cui al contratto integrativo citato;
9. che è bene evidenziare che con l L. 107/2015 (cd "Buona Scuola) si era prevista una deroga alle procedure di mobilità, nonché una rideterminazione dei ruoli del personale docente, che ex art. 1, co. 66, legge citata, sono *"articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto"*;
10. che, in particolare, si è consentito, dall'A.S. 2016/2017, a tutti i docenti in ruolo ed anche neo assunti (in deroga al vincolo triennale previsto dal Dlgs 297/1994), di partecipare alla mobilità professionale;
11. che, inopinatamente, né la L. 107/2015, né il CCNI, né le OM e/o i DM di attuazione, prevedono e consentono alla parte ricorrente, di partecipare alle procedure di mobilità, in considerazione della operatività, in termini ostativi, dell'art. 127 c. 2, Dlgs 297/1994;
12. che, ex art. 127, co. 2, Dlgs 297/1994, si prevede che *"I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. **Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al***



ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 133 del presente testo unico”;

13. che, ai sensi degli artt. 2, e 3, dell'O.M. 221/2017, dalla data del 13/04/2017 e sino al 06/05/2017, era consentita la presentazione della domanda di mobilità attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Miur, accedendo in apposita sezione dedicata alla detta procedura;
14. che, inopinatamente, il portale del Miur ha impedito alla parte ricorrente di presentare la sua domanda di mobilità professionale nella forma telematica, conseguenza del mancato riconoscimento dei requisiti ex art. 127 Dlgs 297/1994;
15. che, sul punto, l'O.M. 221/2017, art. 9, co. 10.1, prevede che “[...] *Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo*”;
16. che, cioè, in applicazione di quanto sopra, risulterebbe impedito alla parte ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità, con “presumibile” rigetto della sua domanda, in conseguenza del non riconoscimento dei servizi prestati a termine sul posto di sostegno come utili ai fini del computo del cd vincolo quinquennale ex art. 127 Dlgs 297/1994;
17. che, al fine di evitare ogni decadenza, in data 19/04/2017, la parte ricorrente ha presentato domanda di mobilità in modalità cartacea (trasferimento per la scuola secondaria di I grado A.S. 2017/2018), che si produce;
18. che in termini di *fumus boni iuris*, come segue;
19. che tali provvedimenti normativi, contrattuali e regolamentari sono illegittimi e discriminatori, in danno della parte ricorrente, non potendo operare come limiti ai diritti della stessa;
20. che la parte ricorrente è privata del suo diritto, quale partecipare all'indetta procedura di mobilità professionale, da una norma discriminatoria e, dunque, illegittima rispetto all'ordinamento giuridico comunitario, in quanto è in contrasto con la Direttiva 99/70/CE, quale la clausola 4 di cui alla non discriminazione tra il lavoratore a termine ed il lavoratore a tempo indeterminato;



21. che, con il presente ricorso, la parte ricorrente contesta la discriminazione posta in essere dal Miur, di cui al mancato riconoscimento nel computo dei n. 5 (cinque) anni sul ruolo del sostegno, del servizio a termine già prestato sul posto di sostegno;
22. che ai fini del computo del quinquennio, si applicano i criteri di cui al Dlgs 297/1994, nonché l'anno scolastico in corso (come peraltro previsto dallo stesso CCNI mobilità, art. 23 c.8);
23. che, quindi, il servizio a termine prestato sul posto di sostegno deve considerarsi utile ai fini del superamento del vincolo quinquennale, ex art. 127, co. 2, Dlgs 297/1994, con pieno diritto della ricorrente a partecipare quale candidata idonea alla procedura di mobilità professionale indetta per l'A.S. 2017/2018;
24. che, cioè, l'art. 127 Dlgs 297/1994 deve essere interpretato in modo comunitariamente orientato, con rispetto della Dir. 70/99/Ce, clausola 4 dell'accordo quadro sui contratti a termine (Sentenza Corte UE Impact);
25. che la parte ricorrente rivendica la non discriminazione, quale ex dipendente a termine, rispetto al dipendente a tempo indeterminato, in applicazione anche dell'art. 6 Dlgs 368/2001 e dell'art. 25 Dlgs 81/2015, *ratione temporis* applicabili;
26. che così è formulata la direttiva 1999/70/CE clausola 4 accordo quadro: *“Principio di non discriminazione (clausola 4) – 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà... il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”*;



27. che, nel caso *de quo*, non vi è alcuna ragione obiettiva che giustifichi il mancato riconoscimento del servizio come insegnante di sostegno già effettuato come utile ai fini della mobilità professionale;
28. che, in particolare, le esigenze oggettive poste a fondamento del vincolo quinquennale sono da rinvenirsi nella scelta di una certa continuità didattica all'attività di sostegno, e tali esigenze possono trovare corretta applicazione senza violazione del principio di non discriminazione, con previsione di un servizio minimo nel settore che prescindendo dalla natura del rapporto sia a termine o sia a tempo indeterminato;
29. che la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo allegato alla Dir. 99/70/Ce è normativa *self executing*, così come statuito nella sentenza della Grande Sezione del 15 aprile 2008 di cui alla causa Impact, Procedimento C – 268/06;
30. che ove il Magistrato non ritenga di poter dare applicazione diretta alla normativa europea, deve disapplicare la normativa interna in contrasto, sia essa normativa di legge, di contratto o regolamentare, già citate sopra, e/o applicare la normativa in modo che sia rispettato il dettato normativo europeo;
31. che si chiede la disapplicazione e/o la diversa applicazione della normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria, nonché di ogni atto presupposto e conseguente in danno della parte ricorrente e, quindi, che sia eliminato ogni vincolo impeditivo per la parte ricorrente in ordine alla partecipazione alle indette procedure di mobilità e/o ogni altro provvedimento necessario al fine di garantire il diritto della parte ricorrente;

PERICULUM IN MORA

32. che la parte ricorrente è interessata alle procedure di trasferimento inerenti il passaggio dal posto di sostegno al posto di cattedra ordinaria per l'insegnamento della Lingua inglese, classe di concorso A345, Lingua inglese nella scuola media;
33. che sono previsti tempi strettissimi per l'attivazione e conclusione delle dette operazioni di mobilità, di cui al CCNI mobilità 2017/2018 ed O.M. 221/2017;
34. che, ex art. 2 di detta O.M., sono stati fissati termini perentori per le operazioni di mobilità del personale docente (così il testo):



“1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017 [...]

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18 sono i seguenti:

a) personale docente

scuola dell'infanzia

- termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

22 maggio 2017

- pubblicazione dei movimenti.

19 giugno 2017

scuola primaria

- termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

22 maggio 2017

- pubblicazione dei movimenti

9 giugno 2017

scuola secondaria di I grado

- termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

15 giugno 2017

- pubblicazione dei movimenti

4 luglio 2017

scuola secondaria di II grado

-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

3 luglio 2017

- pubblicazione dei movimenti

20 luglio 2017

[...]



35. che, pertanto, entro le date su indicate, funzionali alla tipologia di posto richiesto (22 maggio per la scuola primaria, 15 giugno per la scuola secondaria di I grado, 3 luglio per la scuola secondaria di II grado), la parte ricorrente ha necessità di ottenere un provvedimento giudiziale di riconoscimento del diritto a partecipare alle procedure di mobilità in corso di svolgimento, pena la sua esclusione;
36. che tale scansione temporale è già di per sé idonea a giustificare l'esigenza cautelare richiesta;
37. che, altresì, si rappresenta quanto segue;
38. che, ex CCNI 2017/2018 e OM 221/2017, nella domanda di mobilità si possono esprimere fino a n. 5 scuole o istituti dove la parte ricorrente potrebbe essere assegnata;
39. che la preferenza operata dalla parte ricorrente è stata effettuata secondo criteri di viciniorietà e di disponibilità dei posti, prendendo come riferimento dati certi quali domande di pensionamento presentate e, quindi, con alta probabilità che tali posti saranno disponibili entro l'inizio del prossimo anno scolastico, quando sarà data esecuzione alle risultanze della mobilità;
40. che trattasi di domande di pensionamento accettate dal Miur, come si evince dai relativi provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale;
41. che a ciò deve aggiungersi la circostanza che nella corrente procedura di mobilità è ancora consentito, a chi assunto nella fase 0 o fase A della L. 107/2015 (come la parte ricorrente) di esprimere le preferenze su singoli istituti, compresa la scuola o istituto di attuale titolarità, dove la parte ricorrente potrebbe essere assegnata, mentre, in futuro (e cioè, nelle prossime procedure di mobilità), sempre in applicazione della L. 107/2015, la mobilità professionale sarà disposta solo su ambiti territoriali e non più su singolo istituto, con previsione di un passaggio fuori provincia o in altra sede;
42. che, cioè, la partecipazione all'attuale procedura di mobilità consentirebbe alla parte ricorrente di non perdere la titolarità sulla sede;
43. che, ancora, è in discussione in Parlamento il disegno di legge n. 378 del 2017, ove all'art. Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) si prevede che: *"1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico. 2.*



I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. [...]”;

44. che, quindi, vi è possibilità che il vincolo da n. 5 anni venga esteso a n. 10 anni;
45. che, pertanto, l'accoglimento della presente domanda, in via cautelare, consente alla parte ricorrente di soddisfare una legittima aspirazione professionale al trasferimento su posto comune in scuole o ambiti territoriali disponibili, al pari di altri candidati;
46. che i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero i diritti della parte ricorrente;
47. che, infatti, l'attesa di un processo ordinario, con i noti tempi del Tribunale, in conseguenza del notevole carico di ruoli, determina per la parte ricorrente una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti;
48. che trattasi di una tutela avente natura non patrimoniale, attinente alla sfera professionale della parte ricorrente.

* * *

Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Massa, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora***, ed anche **inaudita altera parte, voglia**, in accoglimento della domanda d'urgenza, **accertare il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità di cui in premessa, previa disapplicazione e/o diversa applicazione della normativa di legge nazionale e/o regolamentare e/o contrattuale nella parte contrastante con la Direttiva Europea 99/70/CE e accordo quadro allegato, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, nella parte in cui non tengono conto degli anni di insegnamento prestati dalla parte ricorrente come docente precaria su posto di sostegno, quale periodo utile al superamento del cd vincolo quinquennale di cui all'art. 127 Dlgs 297/1994, e di conseguenza, dichiarare obbligato il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., ad**



accettare la domanda della parte ricorrente ed ammettere la stessa a partecipare al piano di mobilità professionale e territoriale per l'A.S. 2017/2018 e/o comunque condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti a consentire alla parte ricorrente la partecipazione alle attuali procedure di mobilità professionale e territoriale di cui in premessa.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

* * *

Si producono i seguenti documenti (con riserva di deposito cartaceo):

- 1) CCNL Scuola 2007
- 2) CCNI mobilità 2017/2018
- 3) O.M. 221/2017
- 4) Domanda di mobilità
- 5) Contratti a termine
- 6) Contratto a tempo indeterminato
- 7) Titoli abilitanti all'insegnamento su posto comune
- 8) Giurisprudenza
- 9) Elenco pensionamenti

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, eventuale provvedimento di esclusione, l'elenco delle disponibilità su posto comune nella Provincia oggetto di mobilità, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Sig. Romanelli Carlo, Tartarini Assunta,



il Provveditore agli Studi p.t. della Provincia di Massa, con riserva di indicazione nominativa, i colleghi/e della parte ricorrente, con riserva di indicazione ed estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente ai sensi di legge.

Salvis iuribus.

Massa, 09/05/2017

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

